

Cosa subiranno le Forze dell'Ordine ed i Militari con i tagli economici decisi dal Governo con la manovra finanziaria 2010

Si ricorda che il testo della manovra finanziaria (D.L. 31/05/2010 n. 78) può subire variazioni durante l'iter parlamentare di conversione in Legge.

- **Taglio lineare del 10%, a decorrere dal 2011, delle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni** (art. 2 c. 1).
- Per la partecipazione ad eventi celebrativi o cerimonie da parte di Forze Armate o Forze di Polizia (che dovranno essere svolte al di fuori di orario di ufficio ed autorizzate dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente), a decorrere dal 1 luglio 2010, **il personale è da considerarsi non in servizio e, pertanto, non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario, indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi** (art. 6 c. 8).
- **Congelamento del trattamento economico, comprensivo anche del trattamento accessorio dei singoli dipendenti (C.F.I. - C.F.G. - STRAORDINARI, ECC. ECC.),** che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non potrà essere superiore a quello avuto nel 2010 (art. 9 c. 1).

*Il congelamento delle retribuzioni per il triennio 2011-2013, che non potranno essere superiori a quanto percepito nel 2010, si tradurrà in un incredibile blocco di tutte quelle forme di retribuzione degli accessori, ma anche delle funzioni specifiche delle forze di polizia e dei militari, che sono legati direttamente alla remunerazione dei compiti ed al merito produttivo del personale contrattualizzato, quale **ad esempio gli assegni funzionali**, che rappresentano un traguardo economico-professionale la cui percezione è subordinata al raggiungimento di requisiti giuridico-amministrativi. Il congelamento di 3 anni delle retribuzioni è un danno economico che può superare i 6 mila euro.*
- **Assenza di rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012,** rimane solo la vacanza contrattuale (art. 9 c. 17).

Il mancato rinnovo del contratto per il triennio 2011-2012 è stato stimato in circa 120 euro lordi in meno mensili di aumento, a cui si aggiunge l'anno 2010, che rimane scoperto da qualsiasi forma di rinnovo contrattuale, che trasforma gli anni persi non in 3 come propagandato, bensì in 4 ANNI SENZA CONTRATTO!!!!

Si parla invece di un rinnovo contrattuale per il biennio, ormai super scaduto, 2008-2009 con risorse superiori al 3,2% (limite massimo per contratti di altri settori del pubblico impiego) per il comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco (sono stati aggiunti nell'ultima versione anche i militari, precedentemente esclusi). Tuttavia non si conoscono le tempistiche (art. 9 comma 4).
- **"Esproprio" delle somme allocate per il riordino delle carriere per tutto il 2010** (art. 9 c. 30), quasi 800 milioni di euro che vengono tolti al comparto difesa-sicurezza.
- **Mancato riconoscimento a livello economico delle promozioni e degli avanzamenti dal 2011 al 2013, senza possibilità di recupero e congelamento delle classi e degli scatti.** Le progressioni di carriera avranno **solo valore ai fini giuridici, ma non ai fini economici** (art. 9 c. 21).

Giungere al punto di negare l'aumento dello stipendio a seguito della promozione o avanzamento di qualifica tanto sudata e magari a scelta o a concorso per i tre famosi anni, rappresenta oggettivamente uno scandalo giuridico senza precedenti oltre che ad un danno economico.
- **Corresponsione dell'indennità di buonuscita in unico importo se pari o inferiore a euro 90.000 (lordi),** in due importi annuali se compresa fra 90.000 e 150.000 (la prima rata di 90.000, la seconda a saldo), in tre importi annuali se superiore (90.000 il primo anno, 60.000 il secondo, saldo al terzo) (art. 12 c. 7).

La disposizione in parola non si applica ai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età e alle posizioni derivanti da domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del decreto (1 giugno 2010), a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
- **Trasformazione da trattamento di fine servizio in T.F.R. con decorrenza 2011** (art. 12 c. 10).

I trattamenti di fine servizio sono calcolati secondo la meno favorevole regola dell'art. 2120 c.c., con l'applicazione di un'aliquota del 6,91%.